



## **CITTÀ DI BARLETTA**

---

### **Regolamento per l'attribuzione di contributi comunali a sostegno delle attività e manifestazioni sportive.**



**(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 04/05/1991. Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 07/08/1990).**

# **Regolamento per l'attribuzione di contributi comunali a sostegno delle attività e manifestazioni sportive.**

## **Finalità**

### **Art. 1**

Il Comune di Barletta, riconoscendo i valori educativi, formativi e socio-culturali connessi alla pratica sportiva e motoria, al fine di incentivare e promuovere l'attività e la pratica sportiva, sul territorio comunale, intende con il presente regolamento razionalizzare gli interventi finanziari nel settore, distinguendoli in:

- a) programmazione dell'attività sportiva annuale;
- b) manifestazioni sportive, non comprese nella programmazione dell'attività sportiva annuale, per cui si richiede il patrocinio del Comune di Barletta;
- c) attività di sport nella scuola pubblica con particolare riguardo ai Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi;
- d) attività sportiva svolta dalle Società o Associazioni di cui al successivo art. 2 lett. e).

## Destinatari dei contributi

### Art. 2

Possono far richiesta dei contributi:

- a) Associazioni o gruppi sportivi possibilmente affiliati ad Enti di promozione sportiva riconosciuti a livello nazionale e/o regionali che svolgono attività sul territorio comunale;
- b) Enti morali o ecclesiastici che perseguono, sia pure indirettamente, finalità ricreative e soprattutto sportive, sul territorio comunale;
- c) Associazioni o Società sportive, con o senza personalità giuridica purché, costituite non a fine di lucro, affiliate e partecipanti all'attività di una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI;
- d) Scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- e) Società ed Associazioni sportive di calcio e basket, partecipanti a campionati federali di serie A, B, C; **con particolare attenzione a quelle società ed associazioni che attraverso l'attività sportiva si impegnano anche nel:**
  - divulgare l'immagine della città di Barletta sul territorio nazionale soprattutto a fini turistici con ogni mezzo;
  - incentivare lo sport di base;
  - favorire la crescita sociale della comunità grazie all'accesso gratuito di un congruo numero di

studenti delle scuole di Barletta, nonché di anziani e disabili ed altre iniziative assimilabili.

## **Criteria e tipologie d'intervento**

### **Art. 3**

a) Per la programmazione dell'attività sportiva annuale, l'ammontare del contributo sarà determinato in proporzione ai seguenti parametri:

- 1- rilevanza del livello di attività federale cui si partecipa, anche nell'ambito della specifica disciplina;
- 2 - taxa d'iscrizione sostenute per partecipare ai campionati federali per categoria e disciplina sportiva;
- 3 - spese sostenute per il tesseramento degli atleti alla competente federazione;
- 4 - spese di trasporto atleti sostenute in occasione della partecipazione alle gare esterne di campionato su riferimento chilometrico ed alle tariffe ferroviarie vigenti;
- 5 - costi per l'equipaggiamento degli atleti;
- 6 - particolare originalità dell'attività che s'intende svolgere.

Il contributo consiste nel:

- uso gratuito di impianti sportivi di proprietà comunale;

- concorso alle spese sostenute in riferimento ai parametri di cui sopra.
- b) Manifestazioni sportive da svolgere sul territorio comunale con il partocinio dell'Amministrazione Comunale che consiste in:
  - 1 - uso gratuito di impianti sportivi di proprietà comunale;
  - 2 - contributo per le spese di pubblicità e di affissione entro le 500.000 lire IVA compresa;
  - 3 - premiazione per una spesa massima di lire 350.000 IVA compresa.

Solo in casi straordinari ed eccezionali, da dimostrare con adeguata motivazione e documentazione, l'Amministrazione Comunale può erogare ulteriori contributi finanziari e comunque nel limite massimo del 75% delle spese preventivate per la manifestazione.

- c) Per le iniziative della scuola locale, intraprese anche in collaborazione con Enti sportivi o di promozione dello sport (C.O.N.I. - E.P.S. - F.S.N.), nonché con l'Ente Comunale (Giochi della Gioventù ed i Campionati studenteschi), il Comune di Barletta interviene con:
  - messa a disposizione gratuita di impianti sportivi, fatte salve altre autorizzazioni già concesse;
  - acquisto di attrezzature sportive ed altri materiali necessari per la preparazione e svolgimento del programma di gare;

- eventuale messa a disposizione di mezzi di trasporto;
- fornitura di materiale di propaganda e premiazione.

Tutte le forniture, comprese quelle di attrezzature sportive, restano a far parte della dotazione scolastica. La scuola deve provvedere ad inventariarle, alla cura e manutenzione e potrà liberamente utilizzarle successivamente.

I limiti di spesa, entro la somma annualmente stanziata, sono dettati da criteri di equa distribuzione delle risorse disponibili, privilegiando le scuole che operano in condizioni di disagio, con minori dotazioni, che realizzano iniziative ritenute socialmente più utili, che chiedono il sostegno economico per l'acquisto di beni durevoli ed utilizzabili nel tempo anche dal resto della scuola.

Un altro criterio di valutazione è legato al numero totale degli alunni iscritti alla scuola richiedente ed alla percentuale degli alunni effettivamente partecipanti alle iniziative programmate.

- d) Per le attività sportive svolte dalle Società o Associazioni di cui all'art. 1 lett. d), **l'ammontare del contributo è quantificato in base ai parametri previsti dal presente articolo lett. a) punti 1), 2) e 4) ed anche dall'effettivo impegno sostenuto per:**
- divulgare l'immagine della città di Barletta sul territorio nazionale soprattutto a fini turistici;

- incentivare lo sport di base;
- favorire la crescita sociale della comunità grazie all'accesso gratuito di un congruo numero di studenti delle scuole di Barletta, nonché di anziani e disabili ed altre iniziative assimilabili.

## **Documentazione**

### **Art. 4**

Le domande relative alle concessioni dei contributi, di cui all'art. 1 lett. a), c) e d) del presente regolamento redatte in carta semplice e a firma del legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il **30 ottobre** di ogni anno all'Assessorato allo Sport.

Le domande relative alla concessione dei contributi, di cui all'art. 1 lett. b) del presente regolamento redatte in carta semplice e a firma del legale rappresentante devono essere presentate almeno 45 gg. prima della data fissata per la manifestazione sportiva.

Le domande dei contributi, di cui all'art. 1 lett. a) devono essere corredate da:

- a) Atto costitutivo e Statuto o Atto Pubblico o scrittura privata del richiedente, se non già acquisito precedentemente dall'Amministrazione Comunale;
- b) una relazione morale, a consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;

- c) programma dettagliato-descrittivo delle attività proposte per le quali si richiede il contributo;
- d) consistenza dei praticanti distinti per categoria, comprovato da elenco tesserati vistato dalla relativa federazione;
- e) programma gare svolte durante la stagione sportiva nella quale si presenta richiesta di contributi;
- f) bilancio consuntivo delle spese sostenute nell'ultima stagione sportiva disputata.

Le domande dei contributi, di cui all'art. 1 lett. b) devono essere corredate da:

- a) Atto costitutivo e Statuto Pubblico o scrittura privata del richiedente, se non già acquisito precedentemente da codesta Amministrazione;
- b) relazione illustrativa sulle finalità e sull'organizzazione della manifestazione nonché preventivo spese per la stessa.

Le domande dei contributi, di cui all'art. 1 lett. c) devono essere corredate da:

- a) inventario aggiornato delle attrezzature sportive in possesso della scuola, con precisazione del luogo, modalità di conservazione;
- b) dichiarazione di disponibilità a consentire l'accesso alle strutture sportive scolastiche ad organismi extra-scolastici, nel rispetto delle vigenti norme;
- c) indicazione del numero di alunni partecipanti alle manifestazioni.

Le domande dei contributi, di cui all'art. 1 lett. d) devono essere corredate da:

- a) Atto costitutivo e Statuto del richiedente, nonché eventuali modifiche;
- b) una relazione morale, a consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;
- c) programma dettagliato-descrittivo delle attività proposte per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 lett. e);
- d) bilancio consuntivo dell'ultima stagione sportiva disputata.

## **Programma d'erogazione**

### **Art. 5**

La spesa relativa alle somme, di cui all'art. 1 lett. a), b), c) e d) da erogarsi nei singoli esercizi finanziari viene stanziata annualmente dal Consiglio Comunale nel corrispondente Bilancio di Previsione.

L'esame preliminare delle istanze di contributi, di cui all'art. 1 lett. a), b), c) e d), e della relativa documentazione è affidato, per l'istruttoria, al settore operativo competente.

L'Assessore al ramo sulla base della effettuata istruttoria delle istanze, ove lo ritenga opportuno, può anche acquisire il parere della Consulta Comunale dello Sport.

I contributi, di cui all'art. 1 lett. a), b), c) e d) sono concessi con deliberazione della Giunta Municipale.

Dell'avvio del relativo provvedimento sarà data comunicazione all'associazione interessata con indicazione:

- dell'Amministratore competente;
- dell'oggetto del procedimento promosso;
- dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento;
- dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- dell'esito della istruttoria sarà data notifica all'Associazione interessata precisando l'autorità competente per l'inoltro di eventuali osservazioni in caso di rigetto motivato dell'istanza.

## **Liquidazione**

### **Art. 6**

Tutti gli assegnatari dei contributi sono tenuti a trasmettere, a pena decadenza degli stessi, entro 60 gg. dalla notifica dell'avvenuta concessione, i seguenti atti:

- a) una dichiarazione attestante il nominativo, luogo e data di nascita del legale rappresentante autorizzato a quietanzare l'ordinativo di pagamento;
- b) il rendiconto delle spese sostenute, corredate da giustificativi di spesa in copia, per i contributi di cui all'art. 1 lett. b).

## **Norme transitorie**

### **Art. 7**

Il presente regolamento entra in vigore dall'avvenuta esecutività dello stesso.

**“In sede di prima applicazione del presente regolamento ed in particolare per le istanze di ammissione ai benefici contributivi, relativi alle manifestazioni del 1990/91, in deroga all'art. 5 si potrà evidenziare in domanda anche le attività già svolte, corredata da una relazione morale e finanziaria consuntiva. Tali domande, limitatamente al primo anno di applicazione del presente regolamento potranno essere presentate entro e non oltre 45 giorni dalla data di esecutività del regolamento stesso.”**

Per la spesa relativa all'esercizio 1990 e 1991 saranno utilizzate le somme iscritte nei seguenti capitoli del bilancio comunale.